

STATUTO RHO SOCCORSO P.A.

TITOLO PRIMO: Costituzione, sede, scopi, durata.

Art.1)

E' costituita una Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza e Soccorso denominata "RHO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA Organizzazione di Volontariato" per brevità chiamata (P.A. RHO SOCCORSO ODV) in questo Statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

La P.A. RHO SOCCORSO con la denominazione 'A.V.I.S. Rho Servizio Ambulanza P.A.' è stata fondata dalla Sezione comunale di Rho dell'A.V.I.S. (Associazione Volontari Italiani del Sangue) con delibera del Consiglio direttivo del 1 giugno 1977, ratificata dall'Assemblea ordinaria della Sezione il 25 febbraio 1978.

La sede viene fissata a Rho (MI), Via Legnano n. 29.

L'emblema dell'Associazione è costituito dalla scritta RHO SOCCORSO con la dicitura RHO in blu centrata e sovrascritta dalla dicitura SOCCORSO in colore rosso e carattere italic.

Art.2)

La presente Associazione ha la durata di anni 99. L'Assemblea dei soci potrà prorogare, alla scadenza il termine di durata.

Art.3)

La P.A. RHO SOCCORSO è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del Terzo Settore. Per questa ragione, i propri principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato nella Federazione Nazionale delle PP.AA. denominata dal 9/10/89 (G.U. 236) A.N.P.AS. (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) alla quale aderisce.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

La P.A. RHO SOCCORSO è aconfessionale ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art.4)

La P.A. RHO SOCCORSO informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare.

Pertanto, i suoi fini sono:

- 1) Aggregare i cittadini sui problemi della vita sociale e culturale;
- 2) Ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali secondo i valori della solidarietà;
- 3) Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività.

Statuto Rho Soccorso P.A.

- 4) Contribuire ai principi della mutualità;
- 5) Favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione;
- 6) Collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- 7) Favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative atte comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
- 8) Collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti nel presente Statuto.

Art.5)

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- 1) Interventi e prestazioni sanitarie;
- 2) servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- 3) servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
- 4) gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- 5) servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- 6) promozione ed organizzazione di donazione di sangue donazione e di organi;
- 7) iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 8) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- 9) iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- 10) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
- 11) organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- 12) organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
- 13) organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- 14) promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;
- 15) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
- 16) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- 17) assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
- 18) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del Terzo Settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Art.6)

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Art.7)

Tutte le attività descritte si realizzano nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

TITOLO SECONDO: Soci

Art. 8)

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini maggiorenni senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione che si impegnano a rispettarne lo Statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei probiviri.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Sono soci volontari coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa e che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in Assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 9)

I diritti dei soci sono:

- a** - Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti organizzativi da esso derivanti;
- b** - Eleggere le cariche sociali ed esservi eletti;
- c** - Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;

d - Formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi del presente Statuto.

Art. 10)

Il doveri dei soci sono:

- a** - Rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli organi associativi;
- b** - Non compiere atti che danneggino gli interessi e la immagine dell'Associazione.

Art. 11)

Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla P.A. RHO SOCCORSO. Non possono essere soci coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art.12)

La qualità di socio si perde:

- a** - per morosità;
- b** - per decadenza;
- c** - per recesso;
- d** - per espulsione.

Perdono la qualità di socio per espulsione coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del proprio rapporto con l'Associazione.

TITOLO TERZO: Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 13)

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 5, dello Statuto.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del Terzo Settore) è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 5, comma 3 dello Statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art.14) Il patrimonio iniziale della P.A. RHO SOCCORSO è costituito da Euro 25.822,85. Tale patrimonio potrà essere incrementato da eredità, lasciti, donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra eventuale entrata destinata per delibera del Consiglio direttivo ad incrementare il patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art.15, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del Terzo Settore.

Art. 15)

L'esercizio finanziario della P.A. RHO SOCCORSO comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a** - dalle quote degli aderenti;
- b** - da contributi di privati;
- c** - da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d** - da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e** - da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f** - da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g** - da attività di raccolta fondi;
- h** - da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i** - da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
- j** - da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k** - da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;
- l** - da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m** - da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 5 dello Statuto.

TITOLO QUARTO: Organi sociali

Art. 16)

Gli organi dell'Associazione sono:

- a** - L'Assemblea dei soci;
- b** - Il Consiglio direttivo;
- c** - Il Presidente;
- d** - Il Collegio dei revisori dei conti che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul Terzo Settore;
- e** - Il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul Terzo Settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.
- e f** - Il Collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei Revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice Civile, dell'Organo di Controllo e del Revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 17)

L'Assemblea dei soci si riunisce di norma una volta all'anno per gli adempimenti di propria competenza. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di sei mesi. Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo.

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario/a e sotto la responsabilità del Presidente della stessa da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.

Art. 18)

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione delle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza dei consensi. Nel caso di modifiche allo Statuto sociale, risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi; purché siano presenti alla riunione almeno i tre quarti degli aventi diritto. Qualora nella votazione di una proposta si ottenga la parità dei voti, questa si intende respinta.

Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di iscrizione nel libro soci.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 19)

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nei locali della sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione.

L'avviso di convocazione che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabilita per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Partecipano all'Assemblea i soci in regola con i versamenti delle quote associative e che siano iscritti da almeno sei mesi; è facoltà del Presidente dell'Associazione consentire ai non soci di parteciparvi e di prendere la parola.

Art. 20)

In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Art. 21)

I compiti dell'Assemblea sono:

- a** - approvare il bilancio consuntivo chiuso il 31/12 e quello preventivo;
- b** - approvare la relazione del Consiglio direttivo;
- c** - approvare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
- d** - determinare le linee programmatiche dell'Associazione;
- e** - approvare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione informandoli alla natura partecipativa della stessa;
- f** - approvare il regolamento generale dell'Associazione informandolo alla natura partecipativa della stessa;
- g** - approvare il regolamento dei soci che svolgono attività volontaria;
- h** - deliberare le modifiche allo Statuto;
- i** - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- j** - nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- k** - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- l** - delibera sull'istituzione di sezioni dell'Associazione;

m - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

n - sulla variazione della sede legale;

o - sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

p - sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'art. 38;

q - delibera sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui all'art. 5 dello Statuto.

La riunione dell'Assemblea per gli adempimenti di propria competenza si svolge entro il 31 maggio di ogni anno.

Art. 22)

Il Consiglio direttivo è composto da 7 membri scelti tra le persone fisiche associate e si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei propri componenti.

Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico ANPAS e dall'art. 2382 del Codice civile.

Le riunioni del Consiglio direttivo che sono aperte ai soci salvo che per argomenti riguardanti singole persone, sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti entro 5 giorni dalla data fissata per l'adunanza salvo che per motivi urgenti per i quali basta un preavviso telefonico.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere esposto nei locali della sede sociale entro il medesimo termine di cui al comma precedente.

Delle riunioni del Consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario/a e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio direttivo.

Art. 23)

Il compiti del Consiglio direttivo sono:

a - Predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21);

b - Eseguire i deliberati dell'Assemblea;

c - Adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;

d - Stipulare contratti, convenzioni e accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

e - Aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;

f - Delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci entro 60 giorni dalla loro presentazione, ne dà notizia agli interessati e ne fa annotazione sul libro dei soci. La delibera di rigetto non richiede motivazione;

g. Adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;

h. Assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;

i. Accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;

l. Adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 24)

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni col metodo del voto palese, salvo quando si tratti di singole persone e delle elezioni delle cariche sociali.

Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea dei soci. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente o, in sua mancanza, del vice presidente che ne ha assunto la presidenza.

Art. 25)

Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo la elezione da parte dell'Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente, il vice presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario/a ed un tesoriere.

Art. 26)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Se autorizzato dal Consiglio direttivo, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione. Può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.

Il Presidente, se autorizzato dal Consiglio direttivo, può delegare in parte o interamente i propri poteri al vice presidente o ad altro componente il Consiglio stesso.

Art. 27)

Il compiti del Segretario/a e del Tesoriere sono stabiliti dal regolamento generale dell'Associazione.

Art. 28)

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica quattro anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il Collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 29)

Il Collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei soci. Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori dei conti deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

Nel caso sussistano le condizioni previste dal comma 2 dell'art.30 del CTS, l'Assemblea potrà eleggere, in alternativa al Collegio dei revisori dei Conti, un Organo di Controllo monocratico con le caratteristiche indicate dall'articolo 2397, comma 2, codice civile.

Art.30

L'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 31) Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei probiviri elegge nel proprio seno il presidente.

Art. 32)

Il Collegio dei probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 12).

Delibera altresì sulle controversie fra soci e Consiglio direttivo e fra singoli componenti del Consiglio e il Consiglio stesso. Delle proprie riunioni il Collegio dei probiviri redige un verbale da annotare in apposito libro.

Le decisioni del Collegio dei probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

Delibera sulle istanze di ammissione all'Associazione rigettate dal Consiglio direttivo;

Art. 33)

Qualora il Consiglio direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla surroga di uno o più componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo, comporta la decadenza del medesimo.

Art. 34) Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente art. 12) lettera b), c) e d) deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. I provvedimenti di cui all'art. 12) lettera b), c) e d) sono esecutivi al momento della notifica.

Art.35)

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamento organizzativo e di funzionamento che siano informati a criteri partecipativi.

Art.-36)

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate ed hanno durata quadriennale. E' consentita la rieleggibilità degli uscenti.

Art. 37)

Distinzione di emblemi.

Le tessere, i distintivi, i diplomi e gli attestati di benemerenza dovranno portare il simbolo deliberato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO QUINTO: Disposizioni finali.

Art. 38)

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore secondo quanto disposto dall'Assemblea dei soci previo parere positivo dell'Ufficio Statale del registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art 45 c.1 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.39)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti derivanti da esso o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia.

Firmato:

Rho Soccorso P.A.
Fabrizio Ernesto Pregliasco
Notaio Maria Gentile

Copia su supporto informatico, conforme al documento originale redatto su supporto cartaceo allegato "A" all'atto a mio rogito in data 28 maggio 2019 Repertorio n.97908/24480, registrato a Milano DP II in data 4 giugno 2022 al n.22355 serie 1T, che si rilascia ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Rho, il giorno 20 ottobre 2022.

File firmato digitalmente dal Notaio Maria Gentile